INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Circolare INAIL n. 31 del 7 giugno 2013

Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014.

Organo: Direzione generale - Direzione centrale risorse umane
Documento: Circolare n. 31 del 7 giugno 2013
Oggetto: Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014.

Quadro Normativo

♦ Decreto legge n. 69 del 13 marzo 1988, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, art. 2, comma 12
♦ Circolare n. 39 del 19 maggio 1999: "Disposizioni in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative"
♦ Decreto Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 4 aprile 2005: "Assegno per il nucleo familiare attuazione art. 1, comma 559 della legge 30/12/2004, n. 311"
♦ Circolare n. 50 del 7 dicembre 2005: "Assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2005- 30 giugno 2006"
♦ Circolare n. 38 del 4 agosto 2006: "Assegno per il nucleo familiare. Rivalutazione delle fasce di reddito annuo per il periodo 1° luglio 2006 - 30 giugno 2007. Erogazione dell'assegno sui trattamenti ai superstiti"
♦ Circolare n. 36 del 24 agosto 2007:" Assegno per il nucleo familiare. Rideterminazione dei livelli di reddito familiare annuo e degli importi dell'assegno dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008. Estensione del beneficio ai figli tra i 18 e 21 anni";

PREMESSA

A decorrere dal 1° luglio 2013 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei[1]. Si rende pertanto opportuno fornire talune precisazioni al riguardo.

RIVALUTAZIONE DELLE FASCE DI REDDITO

I livelli di reddito familiare utili ai fini del calcolo e della conseguente corresponsione dell'Assegno per il nucleo familiare (Anf) sono rivalutati annualmente in misura pari alla variazione percentuale dell' indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati" calcolato dall'Istat[2].
La rivalutazione per l'anno 2013 è pari al 3,00%.
Le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili delle prestazioni, da applicare dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014, alle diverse tipologie di nuclei familiari, sono disponibili in Intranet nel Minisito della Direzione centrale risorse umane.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare domanda per l'attribuzione o la rivalutazione dell'assegno per il nucleo familiare, sulla base delle nuove fasce di reddito, tutti i soggetti indicati nelle precedenti circolari[3] e cioè i dipendenti, gli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza (Fondo 1969 e Fondo 1948), i titolari di trattamento ai

superstiti[4], il coniuge dell'avente diritto .
I titolari di trattamento pensionistico a carico dell'Ago, sia in attività di servizio che in quiescenza – ad eccezione di coloro che beneficiano di pensione sociale – devono, invece, inoltrare la domanda all'Inps[5].
Per quanto riguarda i requisiti di idoneità e le modalità di presentazione delle domande si rinvia alla circolare n. 50 del 2005.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine del 19 luglio 2013 con riferimento ai redditi percepiti nell'anno 2012 (Cud 2013), utilizzando il modello allegato.

COMUNICAZIONE VARIAZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE

Le variazioni che comportino la perdita del beneficio o la rideterminazione dell'importo dell'assegno devono essere comunicate tempestivamente alla Struttura di appartenenza.

DIFFUSIONE

La presente Circolare sarà portata a conoscenza di tutto il personale secondo le modalità in uso:
• con le modalità indicate nella circolare 3/1973
• tramite affissione agli albi di ciascuna unità fino al 19 luglio 2013, termine ultimo per la presentazione della domanda
Le singole Unità notificheranno, inoltre, la presente circolare mediante lettera raccomandata Ar:
• agli ex dipendenti titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza;
• ai titolari di trattamento ai superstiti di cui al Regolamento approvato con d.m. 22 ottobre 1948 identificati con codice 0 in Anagrafica fiscale – posizione contributiva (trattamento sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria).
La documentazione comprovante le avvenute notifiche sarà mantenuta agli atti di ciascuna Unità.
Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare si rinvia alla disciplina già in vigore.

Il Direttore generale

Elenco allegati:
• allegato 1: domanda dell'avente diritto all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare
• allegato 2: domanda del coniuge dell'avente diritto all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare
• allegato 3: dichiarazione redditi per assegno nucleo familiare
• allegato 4: dichiarazione per riconoscimento nucleo familiare numeroso
• allegato 5: informativa al trattamento dei dati personali
• allegato 6: informazioni sull'assegno per il nucleo familiare

---

1. Circolare Inps n. 84 del 23 maggio 2013 "Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2013 /30 giugno 2014".
2. Decreto legge n. 69/1988, art. 2, comma 12, convertito con modifiche nella legge 153/1988.
3. Circolare 50/2005 e circolare 38/2006.
4. Orfano o coniuge rimasto unico componente del nucleo familiare che abbia un'età inferiore a 18 anni, ovvero sia inabile in modo permanente e assoluto a proficuo lavoro (sentenza della Corte di cassazione n. 7668 del 1996).
5. Legge 114/1974, art. 16 (Circolare Inail 27/1975).

Allegati

Allegato 1 alla circolare 31-2013.docx (docx - 25.7 Kb)

Allegato 2 alla circolare 31-2013.docx (docx - 31.6 Kb)

Allegato 3 alla circolare 31-2013.docx (doc - 60.5 Kb)

Allegato 4 alla circolare 31-2013.docx (docx - 36.9 Kb)

Allegato 5 alla circolare 31-2013.docx (docx - 21 Kb)

Allegato 6 alla circolare 31-2013.docx (docx - 22.5 Kb)

Vai a tutta la lista >>